

352470

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. **4529** di Repertorio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecento**cinquantacinque**, addì **tredecim**
del mese di **marzo** in **Brindisi**

Avanti a me **Avv. Vincenzo Palma** Segretario
dell'Istituto suddetto, autorizzato alla stipula dei contratti ai sensi
dell'art. 151 e 153 del T.U. sull'Edilizia popolare ed economica ap-
provato con R.D. 28-4-1938, n. 1165, sono personalmente comparsi:

a) — Il Sig. **Com. te Ubaldo Vallarino** nella qualità
di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia
di Brindisi nel cui nome ed interesse agisce;

b) — Il Sig. **Lovecchio Antonio** domiciliato
e residente in Brindisi; **Brindisi**

i quali convengono e stipulano quanto appresso:

1°) — Il Sig. **Com. te Ubaldo Vallarino** nella
sua espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig.

LOVECCHIO ANTONIO l'appartamento n. **1**,
piano , scala **A** facente parte del **14°** lotto delle
Case Popolari nel Comune di **Brindisi**,
Via **Rione Paradise** e composto di **cinque**
vani ed accessori, di proprietà **di questo Istituto**

Registrato a Brindisi li **29 MAR. 1965**
al N. **657** Mod. **274** Vol. **C**
Esatte lire **Quemiladici**
IL DIRETTORE DI 2° CL **lo illeggibile**

2°) — Il Sig. **LOVECCHIO ANTONIO**

dichiara di

accettare, come accetta, la locazione sotto l'osservanza del libro 4°, titolo 3°, capo 4°, sezione 1° e 2° del vigente Codice Civile in quanto non sia diversamente stabilito nel presente contratto e nel regolamento per la disciplina dell'inquilinato delle Case Popolari dell'I.A.C.P. di Brindisi, che egli dichiara di conoscere e s'impegna di osservare incondizionatamente.

3° — La locazione avrà la durata dal **10.3.1965**

al **10.8.1967** e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, fermi restando i patti e le condizioni, a partire dal 10 agosto, salvo disdetta che potrà essere data da una delle parti contraenti, con preavviso di due mesi dalla scadenza, con cartolina raccomandata.

La locazione cesserà di diritto nel caso che l'assegnatario non occupi l'appartamento con continuità e per motivi non giustificati.

4°) — La pigione è stabilita in annue lire **centosettanta-**
duemilasettecentosettantasei)
(L. **172.776-**) da pagarsi a rate mensili anticipate di lire **quat-**
tordici milatrecentenoveantotto-

(L. **14.398**) -) in valuta legale, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a mani dell'agente riscuotitore dell'Istituto, che consegnerà al locatario apposita ricevuta quietanzata.
Non censito in catasto.-

Per i Comuni ove il servizio di riscossione a domicilio non risulta istituito, i pagamenti debbono effettuarsi direttamente al Casiere dell'Istituto o all'Istituto medesimo, e in quest'ultimo caso solo ed unicamente a mezzo di esegni bancari non trasferibili.

In caso di ritardo nel pagamento dei canoni saranno applicati

essa sia compiuta presso l'alloggio a lui locato, anche se non occupato.

19°) — E' a carico del locatario l'imposta generale sull'entrata nella misura stabilita dalle disposizioni di legge in materia.

20°) — Il locatario dichiara che la sua famiglia è composta da sè medesimo e dalle seguenti persone e si obbliga di denunziare all'Istituto ogni successiva modifica od aggiunta:

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite parti e da me segretario rogante.

f.to: Ubaldo Vallarino

" : Lovecchio Antonio

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-